



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355

C.F. e P.I. 00441780483



Il presente documento definisce i requisiti generali per la fornitura e le modalità con le quali l'Appaltatore.



L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa di cellette ossario frontali prefabbricate leggere presso il cimitero del Capoluogo nell'area di cui allo schema grafico allegato "1" aventi le caratteristiche dimensionali meglio indicate in seguito. L'appaltatore dovrà eseguire tale fornitura, nonché le lavorazioni accessorie preliminari e di rifinitura ad essa connesse.

L'appalto si intende comprensivo delle seguenti prestazioni:

- fornitura e posa di n. 147 cellette ossario prefabbricate leggere, a caricamento frontale, misure interne utili 300x700x300mmh, ciascuna costituita da quattro pareti laterali in lamiera di acciaio e due pareti frontali spessore 12/10 zincate a caldo, il tutto giuntato da elementi trafilati in alluminio; le cellule si intendono comprensive di borchie crociere e porta marmi funzionali al rivestimento;
- trasporto, fornitura e posa di rivestimento laterale e superiore degli ossari, realizzato in gres porcellanato colorato in massa dello spessore di 10mm del colore marmo bianco di Carrara;
- fornitura e posa del rivestimento frontale in lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di 20mm;
- predisposizione dell'illuminazione votiva, esclusa installazione dei cavi elettrici e l'allaccio all'impianto elettrico cimiteriale;
- smaltimento materiale di imballaggio a norma dei legge.



L'importo complessivo dell'appalto, da valutarsi a corpo e chiavi in mano, ammonta a EURO 16770,00 di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta da DUVRI (allegato "2"). L'importo contrattuale resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.



I documenti facenti parte del presente progetto sono i seguenti:

- Relazione tecnica illustrativa;
- DUVRI;
- Capitolato Speciale;
- Schemi planimetrici e frontali per la collocazione degli ossari e per l'accesso all'area.
- Documentazione fotografica



L'Appaltatore, con la partecipazione all'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del presente capitolato speciale e degli altri documenti e norme da esso richiamati e citati, di osservarli in ogni loro parte, di aver considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possano aver influito nella determinazione del ribasso sui prezzi a base di gara, che giudica remunerativi e di sua convenienza.

In modo particolare si ritengono a conoscenza dell'Appaltatore tutti gli oneri, compresi nell'importo dell'appalto, relativi alla partecipazione e al mantenimento in efficienza degli accessi ai cantieri, ai cimiteri, alle strade pubbliche esistenti fino alla totale esecuzione della fornitura, nonché gli oneri relativi al ripristino di tutte le opere eventualmente danneggiate dal passaggio dei mezzi e degli operai.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

Si intendono, infine, conosciute tutte le condizioni e circostanze relative ad ogni cantiere, gli accessi, i percorsi e quant'altro possa influire sull'eventuale approvvigionamento della fornitura e dei materiali edili necessari per i lavori accessori.

B5

Al fine di assicurare la corretta fornitura dei manufatti contenenti le cellette ossario senza arrecare eccessivi disagi agli utenti dei cimiteri, è facoltà, a pena di esclusione, per ciascun operatore economico, prima della presentazione dell'offerta, di eseguire un sopralluogo presso il Cimitero del capoluogo e in particolare le aree dove sarà realizzata la fornitura, diretto a prendere visione dei relativi spazi, della viabilità di accesso, delle aree disponibili per la cantierizzazione ed al fine di valutare i rischi inerenti all'esecuzione delle prestazioni. Si precisa che, per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di sopralluogo dell'immobile, i Servizi Tecnico Manutentivi previo appuntamento da effettuarsi con mail all'indirizzo patrimonio@comune.castelfiorentino.fi.it.

Anche in caso di non esercizio della facoltà di sopralluogo, l'operatore economico aggiudicatario non potrà eccepire alcuna contestazione relativa allo stato dei luoghi, alla loro accessibilità e alle aree a disposizione tali da influenzare l'esecuzione della fornitura.

B5.1

Oltre a quanto indicato all'art. 1, Sono comprese nel presente appalto, senza che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compensi aggiuntivi di alcun tipo, le seguenti attività:

1. Il carico, trasporto e scarico di tutti gli elementi costituenti la fornitura nonché dei materiali necessari per le lavorazioni accessorie, con ogni mezzo necessario e idoneo in conformità con lo stato dei luoghi;
2. Il trasporto del materiale di risulta, opportunamente differenziato e il suo conseguente smaltimento presso pubbliche discariche;
3. Il perfetto coordinamento delle attività e delle maestranze che concorreranno alla realizzazione della fornitura;
4. Lo sgombero immediato dei materiali rifiutati. Ove l'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dell'esecuzione, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno e/o ripristino derivante dalla rimozione così eseguita;
5. La pulizia finale delle aree oggetto di intervento e di tutti gli spazi eventualmente occupati per i cantieri.

Nello svolgimento della attività oggetto del presente appalto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per:

- a) Consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;
- b) Limitare con ogni mezzo e accorgimento disturbi alla normale fruizione dei cimiteri da parte dei cittadini, in modo particolare per quanto riguarda la produzione di rumore e polveri;
- c) Attivare tutte le azioni utili tendenti a prevenire ed eliminare qualsiasi situazione che possa comportare rischi derivanti dalle lavorazioni per i cittadini in visita ai cimiteri durante le lavorazioni e rischi di inquinamento ambientale (art. 281 DPR 207/2010).

B6

Il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. In particolare tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, il Comune ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 c.c.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355

C.F. e P.I. 00441780483

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare al Comune una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia (conforme al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123) dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- quale foro esclusivamente competente per le controversie che dovessero insorgere quello di Firenze.

La cauzione definitiva, da costituire nella misura del 105 dell'importo contrattuale, salvo riduzione del 50% in presenza di certificazioni qualità, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione di apposito documento che attesti la regolare esecuzione della fornitura.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le forniture da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.



La fornitura e posa in opera dei blocchi ossari dovrà essere ultimata entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dall'emissione dell'ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Prima dell'inizio della posa in opera l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante un crono programma della fornitura.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione della fornitura in opera, si applica una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di variare, in relazione alle proprie esigenze, l'ordine di esecuzione della fornitura proposto dall'Appaltatore, senza che questi possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

L'ultimazione della fornitura deve essere comunicata per iscritto tempestivamente dall'Appaltatore al Direttore dell'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Qualora si

verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà della stazione appaltante, con provvedimento del Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione, concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione della fornitura, in seguito a richiesta scritta e motivata dell'Appaltatore.



Il pagamento della prestazione sarà effettuato in una unica soluzione al termine della fornitura in opera, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del



procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza al Comune che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso.

Il Contraente, il subappaltatore ed il subfornitore sono tenuti altresì a dare comunicazione al Comune e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui agli articoli che segue.



Il corrispettivo complessivo derivante dallo sconto offerto verrà erogato dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà:

- essere intestata al Comune;
- riportare il codice identificativo gara

La fattura dovrà essere intestata e trasmessa al Comune secondo le modalità di seguito riportate:

- per le finalità di cui sopra questa Amministrazione ha individuato un proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), a cui è stato attribuito un Codice Univoco Ufficio.

Il Codice Univoco identificativo dell'Ufficio al quale la fattura è destinata, da inserire obbligatoriamente nel tracciato della fattura elettronica, relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente:

- Cod. Univoco : DMQSA2
- Denominazione ufficio: Ufficio Ragioneria comune Castelfiorentino

Si indicano di seguito gli ulteriori dati da inserire obbligatoriamente nella fattura elettronica ai sensi dell'art.42 del D.L. 66/2014 indispensabili ai fini dell'accettazione della fattura da parte di questo Ente e del successivo pagamento:

- numero e data fattura;
- nome del creditore e relativo codice fiscale;
- oggetto della fornitura;
- l'importo totale, al lordo dell'Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- scadenza della fattura;
- se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva;
- riportare gli estremi dell'impegno di spesa;
- codice CIG.

Qualora la fattura di cui al presente articolo pervenga in modalità diversa da quella indicata l'Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento sopra indicati e per l'eventuale ritardo nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'impresa.

Precisazioni in tema di pagamenti:

- Il pagamento di ogni fattura sarà effettuato - con bonifico bancario - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii.. ovvero nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento fattura.

- Trovano applicazione gli articoli 4,5,6 del Dpr 207/10.



- In applicazione dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23.12.2014, n. 190, (Legge di stabilità per l'anno 2015), l'Iva sarà versata direttamente dal Comune secondo modalità e termini individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 23.01.2015. La fattura pertanto, dovrà risultare rispettosa dell'art. 21 del DPR 633/72 e dovrà recare – in calce – la dicitura “L'Iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter, DPR 633/72”. Il Comune provvederà al pagamento del solo imponibile risultante da fattura.

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, in caso di RTI/GEIE le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto.



Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non é disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nei limiti previsti dall'articolo 311 del D.P.R. 207/2010.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.



Ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 207/2010, entro il termine di 45 gg. dalla data di ultimazione dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione emette l'Attestazione di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante ha facoltà di eseguire, se lo ritiene necessario, sia durante l'esecuzione che a fornitura ultimata, controlli e verifiche anche non qui descritte, ad insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto a prestarsi, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, alle misurazioni e constatazioni che questi ritenesse opportune. Lo stesso appaltatore è obbligato ad assumere tempestivamente l'iniziativa di procedere alle verifiche del caso specialmente per quelle che nell'avanzamento della fornitura non potessero più essere accertate.



A norma dell'art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammissibile nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.

Contestualmente dovrà essere trasmessa:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38;

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. tra l'affidatario e il subappaltatore; dichiarazione che non sussistono nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod.;

- 6) l'impresa aggiudicataria pratici, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;

- 7) l'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. A tal fine l'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, nonché quelli dovuti per gli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;



Municipalità di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

8) l'appaltatore trasmetta copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante;

9) l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

10) nel cartello di cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dalla stazione appaltante nei termini di cui all'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Il Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Firenze.

Le eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Contraente. L'Accordo quadro avente e per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/11/86, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta l'articolo 40 del citato decreto.